

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

n. 5 del Reg.	OGGETTO: Art. 3, DL 10.10.2012, n. 174, convertito nella L. 07.12.2012, n. 213, adozione del regolamento generale sui controlli interni.
--------------------------	---

L'anno **DUEMILATREDICI** il giorno **QUINDICI** del mese di **MARZO** alle ore 19,00 nella sala delle adunanze, in seguito a rituale convocazione, si è riunito in seduta di prima convocazione ed in sessione **STRAORDINARIA** ed **URGENTE** il Consiglio del Comune intestato.

Alla trattazione dell'ordine del giorno indicato nell'epigrafe risultano presenti il **Sindaco**, Ing. **Giulio LANCIA**, ed i Consiglieri:

1	<i>Carlo</i>	ROSSI	Sì
2	<i>Giuseppe Angelo</i>	STALLOCCA	Sì
3	<i>Giovanni</i>	RUGGHIA	Sì
4	<i>Antonello</i>	RICCI	Sì
5	<i>Paola</i>	SILVERI	No
6	<i>Giovanni</i>	GEMMITI	No
7	<i>Danilo Maria</i>	VERNARELLI	Sì
8	<i>Simone</i>	ROMANELLI	Sì
9	<i>Renato</i>	BOCCIA	Sì

ASSEGNATI n. nove + Sindaco	PRESENTI: sette + Sindaco
IN CARICA n. nove + Sindaco	ASSENTI: Silveri e Gemmiti¹

- Ai sensi dell'art. 39, comma 3, del T.U. 18.08.2000, n. 267, presiede il Sindaco Ing. **Giulio LANCIA**. Ai sensi dell'art. 44 dello Statuto comunale risultano presenti: il Vice Sindaco, non consigliere, **Sabrina Olimpia Martinelli**, e l'assessore non consigliere **Marcello Blasetti**. Risulta assente l'assessore non consigliere **Silvano Cicchinelli**.
- Partecipa il Segretario Comunale Dott. **Claudio ROSSI**. La seduta è pubblica. Risultato che il Collegio è costituito in numero legale, il Presidente, introduce l'argomento iscritto nell'ordine del giorno.

¹ Il Sindaco all'inizio della seduta ha riferito che i consiglieri assenti hanno giustificato la loro impossibilità di partecipare alla seduta per le vie brevi; in particolare la consigliera Silveri ha invocato inderogabili impegni di lavoro ed il consigliere Gemmiti la necessità di prestare assistenza ad uno stretto congiunto vittima di un improvviso infortunio.

IL CONSIGLIO

Premesso che il D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella L. 07.12.2012, n. 213, ha introdotto disposizioni per garantire il più corretto funzionamento degli enti territoriali;

Constatato, in specie, che l'articolo 3, reca norme sul *rafforzamento dei controlli in materia di enti locali*, modificando ed integrando numerose disposizioni del TUEL (Testo Unico sugli Enti Locali), approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Preso atto che:

le previsioni di cui all'art. 41 bis del citato TUEL, come introdotto dall'art. 3 del DL 174/2012, e relative agli *obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo*, non si applicano a questo Comune, la cui dimensione demografica è ampiamente inferiore alla soglia indicata dalla norma (15.000 abitanti);

analogamente non si applicano a questo ente, in ragione delle sue ridotte dimensioni demografiche, le disposizioni di cui ai seguenti articoli del TUEL, nella formulazione introdotta dal pluricitato Dl 174/2012:

art. 147, *Tipologia dei controlli interni*, limitatamente alle *lettere d) ed e) del comma 2*, (giusta quanto previsto dal comma 3 dello stesso art. 147);

art. 147 ter, relativo al *controllo strategico*;

art. 147 quater, relativo ai *controlli sulle società partecipate non quotate*;

si applicano invece a questo ente:

- a) Il *controllo di regolarità amministrativa e contabile* di cui all'art. 147 TUEL, salvo – per espressa esclusione della legge (cfr. comma 3 dello stesso art. 147) – che per le lettere *lettere d) ed e) del comma 2*;
- b) Il *controllo di regolarità amministrativa e contabile* di cui all'art. 147-bis TUEL;
- c) Il *controllo sugli equilibri finanziari* di cui all'art. 147-quinquies del TUEL;

Visto il comma 2 del citato art. 3 del ridetto D.L. 174/2012, che così recita: “*Gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera d), sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Decorso infruttuosamente il termine di cui al periodo precedente, il Prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente il Prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni*”;

Ricevuta la sollecitazione prefettizia n. 0007294 del 23.02.2013;

Riconosciuto che la funzione di controllo, per quanto decisiva in ogni organizzazione amministrativa, resta comunque una funzione di carattere “servente” e non deve mai imporsi alle funzioni “finali”;

Preso visione dello schema di regolamento predisposto dall'Ufficio e composto di 9 articoli;

Visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voto Unanime

DELIBERA

Di approvare l'allegato regolamento generale sui controlli interni, costituito di n. 9 articoli;

Di dare mandato al Sindaco ed agli organi esecutivi dell'Ente per la pubblicazione del regolamento e per la sua piena attuazione, impegnando gli stessi organi esecutivi per la comunicazione dell'avvenuta approvazione del regolamento al Prefetto di L'Aquila ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Si è espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica:
Il segretario comunale: dott. Claudio ROSSI

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione in successiva seduta, viene sottoscritto, come segue, dal Presidente del Consiglio e dal Segretario ai sensi dell'art. 36, comma 6, dello Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 30.05.2003.

IL SINDACO

Ing. *Giulio* LANCIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. *Claudio* ROSSI

Prot. n.

Data...27. MAR. 2013...

Ai sensi dell'art. 32 della L. 18.06.2009, n. 69, la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo pretorio del sito informatico di questo Comune <http://www.comune.sanvincenzovallerovento.aq.it/>, a partire dal ...**27. MAR. 2013**... e, ai sensi dell'art. 124 del T.U. 18-08-2000, n. 267, vi rimarrà pubblicata per giorni 15 consecutivi, sino al ...**11. APR. 2013**...

Esente da ogni controllo preventivo di legittimità, giusta comunicazione del Presidente della Sezione provinciale del Co.re.co. del 14.12.2001, prot. n. 3031, in seguito all'entrata in vigore della L costituzionale 18.10.2001, n. 3.

Dalla Residenza Comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. *Claudio* ROSSI

SAN VINCENZO VALLE ROVETO, li...27. MAR. 2013..

REGOLAMENTO GENERALE SUI CONTROLLI INTERNI

Articolo 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento ha ad oggetto il sistema dei controlli interni come previsti dagli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. Il sistema dei controlli interni è diretto a garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.
2. Le norme del presente regolamento sono attuative ed integrative rispetto alla disciplina generale sui controlli interni contenuta nelle norme statali.
3. Il controllo di gestione, attesa la sua specificità, sarà dettagliatamente regolato da apposito regolamento da adottarsi da parte della Giunta comunale nell'ambito dei principi generali dettati dalle norme nazionali e da quelle dettate dal presente regolamento.
4. Nell'ambito del riassetto organizzativo previsto dall'art. 14, commi 28 e ss., del decreto legge 31.05.2010, n. 78 e successive modifiche ed integrazioni, il controllo di gestione sarà assicurato attraverso le forme associative previste dalla richiamata normativa. Nelle more si applicano le disposizioni generali previste dal presente regolamento.
5. Le norme statali applicabili si intendono qui richiamate anche nelle loro successive modifiche ed integrazioni.
6. Ai sensi dell'art. 3 del Decreto legge 10.10.2012, n. 174, convertito nella Legge 7.12.2012, n. 213, si riconosce che al Comune di San Vincenzo Valle Roveto non si applicano:
 - a. Le disposizioni di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 147 del D.lgs. n. 267/2000;
 - b. L'art. 147 ter del D.lgs. n. 267/2000 sul controllo strategico;
 - c. L'art. 147 quater del D.lgs. n. 267/2000 relativo ai controlli sulle società partecipate non quotate;
 - d. Le disposizioni relative al referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia ed adeguatezza dei controlli previste dall'art. 148 del D.lgs. n. 267/2000, in quanto applicabili solo ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Articolo 2 – SOGGETTI DEL CONTROLLO

1. Ai sensi dell'art. 147, comma 4, del D.lgs. 267/2000, partecipano all'organizzazione dei controlli interni:
 - a. il Segretario dell'ente che si può avvalere di dipendenti appositamente individuati;
 - b. il Responsabile del servizio finanziario.
 - c. i Responsabili dei Servizi.
 - d. il Revisore dei Conti.

- e. La conferenza di cui al successivo art. 7 ed il nucleo di valutazione.
2. Le attribuzioni di ciascuno dei soggetti di cui al comma precedente sono definite dal presente regolamento, dallo Statuto dell'Ente, dagli atti di programmazione annuale e dalle altre norme in materia di controlli sugli enti locali.
3. Gli organi politici, nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, garantiscono la necessaria autonomia al segretario ed ai responsabili dei servizi nell'espletamento delle loro funzioni di controllo.

Articolo 3 – SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

1. Il sistema dei controlli interni si inserisce organicamente nell'assetto organizzativo dell'ente e si svolge in sinergia con gli strumenti di pianificazione e programmazione adottati.
2. Il sistema dei controlli interni deve sempre improntarsi ad un carattere di speditezza e flessibilità, evitando di aggravare il tasso di autoreferenzialità dell'azione amministrativa.
3. Il presente regolamento disciplina il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 ed il controllo sugli equilibri finanziari di cui all'art. 147 quinquies dello stesso D.lgs. n. 267/2000.

Articolo 4 – CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

1. I pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'articolo 49 nel combinato disposto con l'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni sono apposti rispettivamente dal responsabile di servizio competente per materia e dal responsabile del servizio finanziario. I pareri sono espressi in forma scritta, sottoscritti ed inseriti nell'atto deliberativo di riferimento. Il parere può essere favorevole o non favorevole. In quest'ultimo caso deve essere indicata anche una idonea ed adeguata motivazione. In quanto manifestazione di giudizio, il parere può comunque esprimere valutazioni, suggerimenti e consigli in vista del miglior perseguimento dell'interesse pubblico da parte dell'organo deliberante.
2. Il visto attestante la copertura finanziaria è apposto dal responsabile del servizio finanziario o da chi legalmente lo sostituisce, su ogni atto di impegno di spesa ai sensi degli articoli 147 bis e 153 comma 5 del decreto legislativo n. 267/2000.
3. Salvo che non si tratti di mero atto di indirizzo o di atto di esclusiva rilevanza politica, nessuna proposta di deliberazione può essere sottoposta all'approvazione da parte del Consiglio comunale e della Giunta se non corredata dal parere del responsabile del servizio competente e dal parere di regolarità contabile. Nei casi in cui l'atto comporti diretta assunzione di impegno di spesa, esso dovrà essere munito anche del visto attestante la copertura finanziaria. Il visto di copertura finanziaria è richiesto anche per provvedimenti che prevedano riduzioni di entrata.

4. In assenza del visto di copertura finanziaria o in caso di visto negativo l'organo deliberante non può procedere salvo che non individui espressamente una apposita e corretta copertura contabile della spesa o della minore entrata.
5. Gli organi deliberanti che non intendono conformarsi ai pareri di regolarità tecnica e contabile devono fornire adeguata motivazione nel testo dell'atto deliberativo.
6. I pareri di regolarità tecnica e contabile ed il visto di copertura finanziari sono previamente acquisiti anche in ordine agli atti monocratici del Sindaco, salvo trattarsi di provvedimenti di imperiosa urgenza, la cui adozione è imposta da situazioni imprevedibili tali da impedire ogni istruttoria preventiva.
7. Il Segretario comunale, per assicurare la conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti, può emanare circolari e direttive agli uffici.

Articolo 5 – CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato dal Segretario dell'ente, eventualmente coadiuvato da dipendenti appositamente individuati, mediante controlli a campione sugli atti indicati nel comma 2 dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000. Il campionamento avviene senza formalità, attese le ridotte dimensioni dell'Ente. L'atto di controllo negativo viene trasmesso al responsabile del servizio interessato ed inoltrato al Sindaco. Esso reca l'enunciazione dei vizi riscontrati e le direttive cui dovranno conformarsi gli soggetti preposti all'istruttoria e competenti all'adozione del provvedimento finale.
2. Il segretario comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio, qualora ne ravvisi la necessità o l'opportunità.
3. Le risultanze del controllo sono trasmesse a cura del Segretario Generale con relazione annuale ai soggetti indicati dall'articolo 147 bis comma 3 del decreto legislativo n. 267/2000.
4. Qualora il segretario comunale rilevi gravi irregolarità, tali da perfezionare fattispecie penalmente sanzionate, trasmette la relazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti e alla Procura presso il Tribunale.

Articolo 6 – CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI E SUGLI ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI

1. Il controllo sugli equilibri finanziari di cui all'articolo 147 quinquies del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni è svolto dagli organi ed uffici ivi indicati ed è disciplinato dal regolamento di contabilità secondo quanto previsto dall'articolo 147 quinquies sopra citato e dalle norme dell'ordinamento finanziario degli enti locali.
2. Il mantenimento degli equilibri finanziari è garantito dal Responsabile del servizio finanziario sia in fase di approvazione dei documenti programmazione, sia durante tutta la gestione. Con cadenza semestrale, in occasione delle verifiche di cassa ordinarie

svolte dall'organo di revisione, il responsabile del servizio finanziario formalizza l'attività di controllo attraverso un verbale ed attesta il permanere degli equilibri.

3. Qualunque scostamento rispetto agli equilibri finanziari o rispetto agli obiettivi di finanza pubblica assegnati all'Ente, rilevato sulla base dei dati effettivi o mediante analisi prospettica, è immediatamente segnalato dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153 comma 6 del decreto legislativo n. 267/2000 e secondo le disposizioni del regolamento di contabilità.
4. Il Responsabile del servizio finanziario effettua il controllo sull'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni, nei limiti di cui al comma 3 dell'articolo 147 quinquies del decreto legislativo n. 267/2000, e di cui al comma 6 dell'articolo 170 del decreto legislativo n. 267/2000 e con esclusione delle società partecipate, ai sensi dell'articolo 147 quater del medesimo decreto legislativo.
5. Il Responsabile del servizio finanziario segnala tempestivamente al Sindaco, all'Assessore al Bilancio e al Segretario dell'ente il verificarsi presso gli organismi gestionali esterni di situazioni di disequilibrio tali da:
 - a) produrre effetti negativi sul permanere degli equilibri finanziari complessivi dell'Ente;
 - b) porre a rischio il rispetto agli obiettivi di finanza pubblica assegnati all'Ente.
6. La segnalazione di cui al comma precedente è accompagnata da una indicazione circa le ragioni del verificarsi degli squilibri e dei possibili rimedi.
7. Il Comune controlla che gli organismi gestionali esterni rispettino le norme statali che impongono vincoli alle società partecipate, e agli altri organismi gestionali esterni.
8. I controlli sul rispetto delle norme statali da parte degli organismi partecipati, escluse le società quotate, sono coordinati dal responsabile del servizio finanziario e sono svolti da ciascun responsabile in relazione alla materia di competenza, con il supporto della conferenza preposta al controllo di gestione e del segretario dell'ente.
9. Per i controlli sugli organismi gestionali esterni è consentito agli uffici di controllo sopra individuati:
 - l'accesso a qualunque documento di proprietà o in possesso degli organismi gestionali esterni mediante semplice richiesta informale;
 - chiedere la convocazione degli organi di amministrazione degli organismi gestionali esterni per l'acquisizione di informazioni utili al controllo;
 - rapportarsi con consulenti dell'organismo gestionale esterno.

Articolo 7 – CONTROLLO DI GESTIONE

1. Le funzioni di controllo di gestione sono affidate alla conferenza dei responsabili dei servizi, coordinata dal Segretario comunale. La conferenza dei responsabili adotterà una metodologia estremamente semplificata di controllo al fine di monitorare l'andamento della gestione e di correggerne le eventuali deviazioni ed inefficienze.

2. Il controllo di gestione è disciplinato dall'articolo 147 lett. a) del decreto legislativo n. 267/2000, nonché dai regolamenti di contabilità, sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dall'apposito regolamento da adottarsi da parte della Giunta comunale.

Articolo 8 - MODIFICHE AI REGOLAMENTI VIGENTI

1. I vigenti regolamenti comunali, nelle parti incompatibili con il presente regolamento o con le disposizioni di legge sopravvenute immediatamente applicabili, si intendono modificati di conseguenza.

Articolo 9 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nell'albo online della deliberazione consiliare di approvazione.